

nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Val D'Enza (C.F. 91144560355), di seguito "Committente"; -----

2) il **sig.** , nato a , nella Sua qualità di legale

rappresentante di , C.F./P.I. (di seguito

Appaltatore), domiciliato per la carica presso

.-----

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre

io Vice Segretario sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il

presente Atto da me redatto dopo aver indagato la loro volontà.-----

PREMESSO CHE

– con determinazione a contrarre nr. del del Settore

Coordinamento Politiche Educative dell'Unione Val d'Enza si è dato

mandato all'Ufficio Appalti di esperire una procedura aperta con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

95, commi 2 e 3, lett. a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del

servizio di sostegno educativo scolastico per alunni disabili residenti

nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Montecchio

Emilia, S. Polo d'Enza aderenti all'Unione Val d'Enza frequentanti i

servizi educativi per l'infanzia, le Scuole primarie e secondarie di I e

II grado ed i servizi extrascolastici dal 01/09/2018 al 31/07/2020, con

possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;-----

– con determinazione nr. dell' dell'Ufficio Appalti

dell'Unione Val d'Enza si approvava il relativo bando di gara;-----

di sostegno educativo scolastico per gli alunni disabili residenti nel territorio dell'Unione Val d'Enza comprendente i Comuni di: Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e, frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le Scuole primarie e secondarie di I e di II grado ed i servizi extrascolastici dal 01/09/2018 al 31/07/2020, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti depositati agli atti che, già sottoscritti dalle parti per accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: -----

- Capitolato Speciale d'appalto e Bando di gara per l'affidamento del servizio di sostegno educativo scolastico per alunni disabili residenti nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Montecchio Emilia, S. Polo d'Enza aderenti all'Unione Val d'Enza frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le Scuole primarie e secondarie di I e II grado ed i servizi extrascolastici dal 01/09/2018 al 31/07/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni; -----
- Offerta Tecnica presentata in sede di gara; -----
- Offerta Economica presentata in sede di gara. -----

Nello specifico il servizio consiste nell'offrire sostegno educativo individualizzato nei confronti di soggetti che presentano disabilità, ricompreso nel diritto di garantire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, oltre ad azioni di sostegno all'integrazione ed alla comunicazione, nel quadro normativo della Legge nr. 328/2000 e s.m.i. ed organizzativo coordinato dal Settore Servizio Coordinamento Politiche Educative (di seguito "CPE") dell'Unione Val d'Enza. -----

ART. 3) DURATA-----

Il presente affidamento ha decorrenza dal 01/09/2018 al 31/07/2020, ai sensi della determinazione CPE nr. del e dell'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto che espressamente prevede la possibilità di rinnovo per il biennio successivo al primo periodo contrattuale (dal 01/09/2020 al 31/07/2022). -----

ART. 4) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO -----

Il valore del presente contratto, al netto di I.V.A., è pari ad euro (), di cui € per oneri di sicurezza, risultante dal ribasso dello operato sull'importo a base di gara di euro . In tale importo pattuito sono ricomprese le prestazioni di assistenza educativa individualizzata, la partecipazione a riunioni nell'ambito del monte ore mensile riconosciuto per ogni soggetto disabile, l'attività di coordinamento, di formazione, la fornitura di materiali, mezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio ed ogni altro onere che dovesse rendersi necessario, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione del servizio stesso.-----

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi, essendo del tutto soddisfatto con il pagamento dell'importo pattuito. -----

Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile per il primo anno scolastico. A partire dal secondo anno, dietro richiesta motivata e apposita istruttoria, si potrà procedere ad un aggiornamento con decorrenza dal 1° settembre in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato su GU con

riferimento alla data del 30 giugno del 2020 riferiti a servizi e forniture analoghi.

Il corrispettivo, erogato in base alle prestazioni effettivamente rese, sarà pagato dietro presentazione di fatture mensili in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013 e previa approvazione da parte del Committente del rendiconto relativo al mese oggetto di fatturazione. Il pagamento delle somme dovute, detratte d'ufficio eventuali penali, sarà effettuato con mandato di pagamento a trenta giorni dal ricevimento delle fatture, salvo siano riscontrate difformità o vizi del servizio fornito o inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente. -----

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente contratto.-----

ART. 5) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO-----

Il servizio è attivato ed organizzato nel quando normativo richiamato e dai vigenti accordi operativi della Val d'Enza. L'Appaltore si impegna a provvedere nei confronti degli alunni disabili residenti nel territorio dei Comuni della Val d'Enza ed in casi particolari, previo accordo tra i Comuni coinvolti, in favore di soggetti disabili residenti nei comuni aderenti e frequentanti istituzioni scolastiche presenti in altri distretti le seguenti attività:

- attività di coordinamento pedagogico finalizzato alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati, costruiti in collaborazione con le altre agenzie educative, nonché alla supervisione, verifica e gestione del personale e dei servizi offerti;

- | | | |
|--|---|--|
| | - co-costruzione dei Piani Educativi Individualizzati in stretto rapporto | |
| | con personale scolastico e in collaborazione con le altre agenzie educative e | |
| | socio-sanitarie del territorio e con le famiglie degli alunni; | |
| | - sostegno educativo rivolto ai bambini disabili inseriti nei nidi e nelle | |
| | scuole dell'infanzia per garantire l'accoglienza e l'inclusione nel gruppo | |
| | sezione; | |
| | - sostegno educativo scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti | |
| | le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi | |
| | i servizi volti alla promozione dello sviluppo psicofisico complessivo, | |
| | attraverso la predisposizione di interventi individualizzati e a piccolo gruppo | |
| | mirati a favorire l'autonomia, la socializzazione e la relazione, nonché la | |
| | partecipazione alla vita scolastica ed al rapporto tra i pari; | |
| | - sostegno educativo scolastico per gli alunni di scuola secondaria di | |
| | secondo grado per i progetti di alternanza scuola –lavoro o in percorsi | |
| | realizzati per orientare il ragazzo in scelte lavorative future; | |
| | - progettazione di interventi educativi di sviluppo delle autonomie e | |
| | delle abilità sociali e di inclusione negli ambiti sociali di appartenenza in | |
| | linea con i singoli PEI (Piano Educativo Individualizzato); | |
| | - sostegno educativo nelle attività extrascolastiche pomeridiane ed | |
| | estive, mediante attività volte a sostenere la socializzazione e l'integrazione | |
| | con il gruppo dei pari; | |
| | - documentazione dei progetti realizzati, anche tramite specifici | |
| | documenti di monitoraggio e valutazione; | |
| | - fornitura dei materiali di consumo per la realizzazione del servizio. | |
| | Il servizio è svolto dall'Appaltatore in piena autonomia progettuale ed | |

organizzativa, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e della documentazione richiamata all'art. 2 del presente contratto a cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto in ordine alla disciplina dell'esecuzione delle prestazioni sopraindicate. In caso di interruzioni o di sospensioni del servizio, il Committente avrà la facoltà di procedere, a spese dell'Appaltatore inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto del contratto, salvo quanto previsto ai successivi artt. 23 e 24 del Capitolato Spaciale d'Appalto.-----

Art. 6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO-----

Il servizio verrà prestato dal lunedì al sabato, per tutta la durata dell'anno scolastico e per il periodo di frequenza alle attività ricreative estive, secondo i calendari di attività predisposti dai Comuni aderenti.

Gli orari di svolgimento, il numero di operatori necessari e la sede di svolgimento delle attività verranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli alunni certificati, compatibilmente con le risorse degli Enti Locali coinvolti.

Il monte ore di programmazione richiesto all'aggiudicatario risulta essere indicativamente pari a 20 ore annue. Tale numero potrà discostarsi da tale entità, dipendendo dal numero dei disabili ai quali si ritenga di fornire il servizio.

Secondo quanto previsto dagli accordi distrettuali, l'utilizzo dell'educatore a sostegno di ciascun bambino o alunno disabile sarà di norma pari ad un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 12 ore settimanali per le Scuole primarie e secondarie; pari ad un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 20

ore settimanali per i servizi 0/6, in aggiunta alle 20 ore annue di programmazione per ogni alunno disabile assegnato parametrato al numero di mesi di frequenza del bambino in affiancamento. Nel caso di bambini con grave disabilità, frequentanti la scuola a tempo pieno, si valuterà l'opportunità di ampliare il sostegno educativo. Entro la fine di giugno è previsto l'invio da parte delle istituzioni scolastiche delle certificazioni e dei PEI degli alunni disabili, contestualmente alla richiesta del fabbisogno di sostegno educativo per ogni alunno disabile. Sulla base dei dati raccolti, il Coordinamento Politiche Educative Val d'Enza, sulle scorte delle indicazioni di ciascun Comune, fornisce all'aggiudicatario un'indicazione di massima del numero di alunni disabili e del fabbisogno di sostegno educativo necessario per ogni alunno entro la fine del mese di luglio. Il responsabile dell'aggiudicatario, ricevuta l'assegnazione dei bisogni per ciascun alunno disabile, presenta all'Ufficio, nell'ultima settimana di agosto per i servizi educativi e nella prima settimana di settembre per le scuole dell'obbligo e secondarie di secondo grado, l'elenco del personale e la sua organizzazione. Subito dopo l'Ufficio convoca un incontro di programmazione tra il Coordinamento Politiche Educative, l'aggiudicatario, i Responsabili degli Uffici Scuola e eventualmente i dirigenti/responsabili delle istituzioni scolastiche per comunicare l'organizzazione. Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di segnalarle all'Ufficio entro sette giorni. A seguito degli accordi intercorsi per ogni bambino/ragazzo disabile indicato dall'Ufficio all'aggiudicatario, questa indica la figura di assistenza educativa assegnata mentre potranno aversi anche assegnazioni su progetti di plesso o di Istituto, purché

preventivamente concordati con l'Ufficio.ART.-----

7) MODIFICHE AL CONTRATTO-----

I quantitativi indicati nel presente contratto corrispondono ad un fabbisogno presunto, e quindi non sono da ritenersi impegnativi per il Committente, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'Appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio sia per quantitativi superiori sia per quantitativi inferiori. -----

Il numero di ore del servizio di assistenza e sostegno educativo scolastico dipenderà dal numero dei bambini/ragazzi disabili e dal numero di ore di sostegno educativo assistenziale valutate fra le parti sulla base delle esigenze e delle risorse degli enti locali. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare servizi in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio, così come disciplinato dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) il corrispettivo può aumentare o diminuire del 10% oltre al 20% a causa di un aumento o una diminuzione del numero dei bambini certificati con L. 104/1192 e per i quali si rende necessario l'affiancamento con un educatore, a seguito di una dichiarazione del RUP all'Aggiudicatario.-----

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.-----

Art. 8) ONERI DELLE PARTI-----

Sono a carico del Committente: -----

– compiti di indirizzo, pianificazione, verifica e controllo del servizio,

all'Ufficio Scuola del Comune interessato e per conoscenza all'Ufficio del Coordinamento Politiche Educative specificando il personale impiegato, i dati anagrafici, la qualifica professionale e l'inquadramento, i titoli di servizio che danno diritto alla assegnazione al servizio. Le eventuali modifiche di incarichi del personale, o sostituzioni del personale, devono essere tempestivamente segnalate ai singoli responsabili degli Uffici Scuola, alla scuola di competenza e per conoscenza al Coordinamento Politiche Educative. -----

ART. 9) SICUREZZA E PERSONALE-----

L'aggiudicatario si impegna in modo prioritario a garantire la continuità del servizio, mantenendo la continuità educativa degli operatori sullo stesso bambino/ragazzo disabile all'interno del medesimo ciclo scolastico (nido, scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). Compete alla rete di operatori coinvolti nella progettazione del singolo PEI la valutazione relativa al valore aggiunto della continuità dell'educatore nei passaggi tra un ordine di scuola e un altro e la conseguente disponibilità dell'aggiudicatario a garantirlo. Per garantire una continuità di servizio è necessario che l'aggiudicatario si impegni a conoscere le esperienze pregresse, contenute nei precedenti PEI dei singolo bambini/ragazzi disabili, sia attraverso la conoscenza dei documenti, sia proponendo incontri di continuità tra operatori che si sono occupati, nell'anno scolastico precedente dello stesso bambino/ragazzo. L'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire la continuità del servizio oggetto del contratto provvedendo tempestivamente alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

La presenza in servizio dell'educatore è vincolata alla frequenza del bambino-alunno da assistere. In caso di impossibilità ad avvisare l'educatore dell'assenza dell'alunno disabile per il giorno stesso, all'educatore che si presenta in servizio è riconosciuta la prima ora di lavoro. L'aggiudicatario provvede, di norma, alle sostituzioni con un numero ridotto di figure, il più possibile costante, che preventivamente abbiano preso conoscenza degli ambiti di lavoro e degli alunni da assistere. Il personale dell'aggiudicatario deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. Il personale dell'aggiudicatario è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P. L'aggiudicatario ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" successive modifiche e integrazioni e in linea con la normativa sulla privacy ed al Regolamento UE 2016/679. In caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, per sciopero da parte del personale dell'aggiudicatario, lo stesso è tenuto comunque a garantire il servizio nel rispetto delle misure inerenti i servizi minimi essenziali previsti nella L. 146/90. L'aggiudicatario deve dare tempestiva informazione al Committente, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto al momento in cui si verificherà lo sciopero, mediante apposita comunicazione scritta. L'assenza di tale comunicazione costituisce inadempienza grave. Le modalità organizzative da adottarsi in occasione di tali scioperi del personale dell'aggiudicatario, dovranno inoltre essere concordate con il Committente.---Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non deve normalmente essere sostituito per tutto l'anno scolastico; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive comunicazione sono da comunicare preventivamente al

	competente ufficio del Comune con precisa motivazione.-Reiterate e	
	immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti	
	richiami, motivo di revoca dell'affidamento.----- Annualmente, prima	
	dell'inizio la ditta che gestirà i servizi deve inviare all'Amministrazione	
	l'elenco dettagliato di tutto il personale insegnante ed educativo specificando	
	i dati anagrafici e i titoli di studio di ogni singolo operatore.In caso di assenza	
	del personale educativo, la ditta affidataria deve provvedere alla sostituzione	
	immediata e comunque entro il secondo giorno con personale idoneo, in	
	possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa di settore.-----	
	La ditta affidataria si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella	
	gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al	
	proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di	
	prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in	
	materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. e curare	
	percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.-----	
	L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dal soggetto gestore	
	attraverso un coordinatore, che sarà reperibile telefonicamente dal lunedì al	
	venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 per un complessivo di 160 ore annue. In	
	questo monte-ore sono compresi gli incontri di verifica sui singoli casi (2 ore	
	per ogni a.s. per ogni bambino) da concordare con il responsabile di ciascuna	
	Amministrazione.-----	
	Si precisa inoltre che la totalità del personale individuato non deve essere	
	incorso in condanne per i reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14	
	novembre 2002 n. 313: reati di cui agli artt. 600 - bis, 600-ter e 600-quater,	
	600-quinquies e 609 - undecies del codice penale, né avere procedimenti	

penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti

una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti

diretti e regolari con minori (art. 2 D.lgs. 39/2014 relativo all'attuazione della

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento

sessuale dei minori e la pornografia minorile). -----Il personale

dell'Appaltatore è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del Codice

Penale. L'Appaltatore dovrà osservare la normativa relativa alla prevenzione

degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli

infortuni, alle previdenze varie ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle

vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi

integrativi per il settore. L'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi

obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e

previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari e da tutti gli obblighi risultanti

dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di

assicurazione sociale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. --

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche

compreso in particolare il d.lgs. 81/2008. Il D.U.V.R.I. è redatto in

conformità alla L.123/2007 ed al Capitolato Speciale d'Appalto. -----

ART. 10) CONTROLLI E SOSTITUZIONI-----

Il personale incaricato risponde della corretta esecuzione delle funzioni

concordate con il Committente. In caso di mancanze, scorretto contegno,

inidoneità a perseguire le finalità previste nel progetto di inserimento del

disabile assegnato, il CPE contesta, con nota motivata, l'inadempimento al

personale interessato ed al coordinatore, con eventuale proposta di

sostituzione. Il CPE nei casi più gravi può chiedere la sospensione dallo

svolgimento dei servizi assegnati. L'Appaltatore provvede, salvo richiesta di sostituzione immediata, entro un giorno dalla stessa. -----

Restano ferme le responsabilità dell'Appaltatore per il comportamento e le azioni del proprio personale. -----

Danno sempre e comunque luogo all'allontanamento dal servizio:-----
presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti; -----
mancata osservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possono arrecare danno a persone o cose. -----

ART. 11) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE-----

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto o per colpa o trascuratezza nell'assolvimento degli stessi. E' responsabile dell'operato e del contegno del proprio personale ed è sempre responsabile sia verso i terzi che verso il Committente dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e degli eventuali danni che dal proprio personale o mezzi possano derivare al Committente o ai terzi. L'Appaltatore è responsabile dei danni (a persone o cose) che dovessero occorrere all'utenza, al proprio personale o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto ed imputabili a colpa del proprio personale come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile e derivanti da gravi irregolarità, negligenza, imperizia, imprudenza e carenza nelle prestazioni.-----

ART. 12) CAUZIONE E POLIZZE-----

~~L'Appaltatore, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti~~

con il presente atto e salvo il diritto al risarcimento di eventuali superiori danni, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, cauzione definitiva di Euro (), con polizza fidejussoria n. , rilasciata da in data .-

Resta fermo il diritto del Committente all'espletamento di ogni altra azione laddove la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione nel caso il Committente debba avvalersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nel caso l'Appaltatore non vi provveda la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a sue spese, con il prelevamento dell'importo dalle fatture.-----

La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. -----

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione nr. , rilasciata da , depositata con protocollo n. in data . -----

ART. 13) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI-----

Fermo quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto, è prevista l'applicazione delle seguenti penali negli specifici casi sotto elencati:-----
a)€ 100,00 per ogni giorno di mancato servizio, calcolato a partire dal terzo giorno, da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;-----b)€ 130,00 per il primo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, calcolato a partire dal secondo giorno, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso; -----

-----c)in caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza verrà applicata una penale da un minimo di € 100,00 fino a € 500.00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o comunque il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato.-----d)da € 500,00 a € 5.000,00 per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta tecnica o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio.-----

Le infrazioni sono comunicate all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o fax, il quale ha sette giorni per produrre controdeduzioni. Il Committente si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penali dalla fattura del mese in cui si è verificato l'inadempimento o dalla cauzione di cui all'art.22.-----

ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE -----

Il subappalto del presente affidamento è consentito fino al 30% dell'importo contrattuale, così come stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina del subappalto si fa integrale rinvio al summenzionato art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori nei soli casi previsti dal suddetto art. 105, comma 13. L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. L'aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto. L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L'aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del Comune committente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. In tutti i contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. ----

ART. 15 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. -----

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore si procederà ad incamerare integralmente la cauzione prestatata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto ed al recupero delle ulteriori eventuali somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. -----

ART. 16 – RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA---

La risoluzione del contratto è disposta di diritto laddove l'Appaltatore cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Committente ha facoltà di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----
a) la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Unione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;-----

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | b) violazione del divieto di cessione, parziale o totale, a qualsiasi titolo del contratto;----- | |
| | c) ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente disciplinare; ----- | |
| | d) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;----- | |
| | e) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Ufficio volte ad assicurare la regolarità dei servizi ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente disciplinare;----- | |
| | f) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli alunni disabili o segnalati seguiti o a terzi;----- | |
| | g) atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;----- | |
| | h) il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o agli utenti dei servizi;----- | |
| | i) inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;----- | |
| | j) violazione delle norme sulla sicurezza;----- | |
| | k) la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;----- | |
| | l) qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Unione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;----- | |
| | m) il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da | |

parte dell'Unione.-----

In tali casi il contratto verrà risolto di diritto qualora l'Ufficio dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa. -----

ART. 17 – RECESSO-----

Il Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o posta certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dell'attività correttamente prestata e delle altre spese sostenute per lo svolgimento del servizio, fino alla cessazione dell'attività. Il recesso potrà essere totale e riguardare quindi tutte le prestazioni dedotte nel contratto oppure potrà essere parziale e riguardare solo una o più delle tipologie di prestazioni previste nel contratto. Al presente contratto si applica la clausola automatica di recesso si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile. -----

ART. 18 - CONTROVERSIE-----

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Reggio Emilia. E' previsto, prima di adire l'autorità giudiziaria, un tentativo di conciliazione in via bonaria su iniziativa del Committente. -----

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI-----

L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 in materia tracciabilità dei flussi finanziari. La mancata osservanza degli obblighi in materia tracciabilità dei

flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto. -----

ART. 20 – VERIFICHE E CONTROLLI-----

Il Committente effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio reso a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dall’Offerta tecnica ed economica e dalla vigente normativa in materia.-----

ART. 21- SPESE CONTRATTUALI -----

Ogni spesa contrattuale per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa è a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 ed è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis del D.P.R. 10 ottobre 1972 nr. 642. -----

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI -----

Il personale e i collaboratori dell’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione Val d’Enza e di tutti i Comuni ad essa convenzionati. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di concessione. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

ART. 23 – DOMICILIO -----

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale . -----

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-----

L'Appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/200 e del Regolamento europeo n. 679/2016.-----

ART. 24 – NORME TRANSITORIE E FINALI-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto d'appalto si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate, oltre che alle norme e disposizioni del Codice Civile. -----

Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato da me, redatto, letto ai componenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna con me qui di seguito, e negli allegati richiamati all'art. 2, dopo avermi dispensato dalla lettura degli stessi, che già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. ---

1) F.to , titolare di firma digitale, rilasciata da , con certificato di sottoscrizione valevole al , come da me accertato mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>;-----

2) F.to sig. , titolare di firma digitale, rilasciata da con certificato di sottoscrizione valevole al come da me accertato

mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n.45

del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>;-----

3) F.to , titolare di firma di digitale, rilasciata da

con certificato di sottoscrizione valevole sino al .-----
